Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 28 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 *maggio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1961
registro n. 68 *Esercito, foglio n.* 98

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PIRODDI Antonio Marco fu Giovanni da Capoterra (Cagliari), classe 1914, capomanipolo, 79° battaglione cc.nn. (M). — Comandante di plotone mitraglieri, sebbene ammalato raggiungeva il reparto all'inizio di importante azione. Con sereno sprezzo del pericolo si portava in zona scoperta particolarmente battuta dal fuoco nemico, per meglio osservare le posizioni avversarie e dirigere il fuoco delle sue armi. Raggiunto l'obiettivo, assumeva il comando di una pattuglia di esplorazione con la quale si addentrava ardentemente nel dispositivo nemico, riportando preziose informazioni e catturando prigionieri. Durante la notte schierato col proprio plotone in posizione avanzata, respingeva tutti i contrattacchi nemici sferrati con forze soverchianti. Colpito da grave congelamento ed in condizioni fisiche peggiorate, rifiutava ogni soccorso fino al termine dell'azione. — Ogolew (fronte Russo del Don), 11-12 dicembre 1942.

Decreto presidenziale 9 *maggio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1961
registro n. 68 *Esercito, foglio n.* 96

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CHIAVACCI Ferdinando fu Antonio da Minucciano (Lucca), classe 1915, sergente maggiore, VI gruppo obici da 100/17, 11ª batteria. — Capo pezzo, per mancanza di altri ufficiali in giorni di aspri combattimenti, assumeva il comando della propria sezione, di cui assicurava l'intervento nell'azione, malgrado più volte fatto segno all'aggiustata controbatteria avversaria. In ogni occasione esempio ai serventi di serenità e di sprezzo del pericolo. — Gallabat-Metemma, 3 dicembre 1940-25 gennaio 1941.

Decreto presidenziale 9 *maggio* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1961
registro n. 68 *Esercito, foglio n.* 97

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FABBRI Luigi fu Giuseppe da Bergamo, classe 1910, tenente artiglieria paracadutisti complemento - Compagnia Mortai da 81, Divisione «Folgore». — Comandante di compagnia mortati da 81 — già duramente provata da precedenti azioni nemiche — durante un violento attacco di mezzi corazzati nemici appoggiato da fuoco di artiglieria, intendeva con sereno ed eroico comportamento coraggio e fiducia nei suoi uomini, dirigendo allo scoperto sotto l'infuriare dei colpi dell'artiglieria avversaria che avevano centrata la posizione, il preciso fuoco delle sue armi. Avute sconvolte le postazioni di due mortai, sotto il fuoco nemico intensificatosi per l'intervento di tutte le armi dei mezzi corazzati avanzanti, allo scoperto noncurante dei colpi che gli scoppiavano attorno, spostava personalmente a spalla una delle armi recuperate rimettendola rapidamente in azione, continuava così con la massima intensità e precisione il tiro della sua compagnia, riuscendo a stroncare l'attacco nemico ed immobilizzare mezzi corazzati avversari. Superba ed eroica figura di combattente. — El Quattara - Caposaldo di El Taqua, quota 125, 29 agosto 1942.

(4264)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 3;

b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonchè dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;

c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di «prezzo fisso» nel contratto di fornitura.

Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa è limitata alla quota di partecipazione italiana.

La durata delle garanzie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente non può superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo estero. La durata della garanzia di cui alla lettera *c*) del comma precedente non può superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero o un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato, ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui allo ultimo comma dell'articolo 5.

La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

Art. 4.

La garanzia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

La garanzia di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 è concessa in lire italiane.

I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5.

La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non può superare il 65 per cento del loro valore.

La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonchè dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

Per la garanzia relativa alla clausola del « prezzo fisso » le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 6.

Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

Il sinistro è, altresì, costituito dalla distruzione o danneggiamento delle merci nazionali costituite in deposito all'estero, nonchè dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente.

Nei casi di cui al n. 6) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 7) dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.

Art. 7.

I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Per ogni singola rata, gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per effetto della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle imprese private di assicurazione.

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio.

Con le stesse norme sono nominati il presidente e il vice presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3,

c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si è effettivamente verificato.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

Il Comitato può affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui al comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.

Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive ai termini dell'articolo 11, sono definitive.

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.

Art. 11.

Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.

Art. 12.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.

La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.

TITOLO II

Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero.

Art. 13.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *a*).

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa operare.

Art. 14.

Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalità fissate al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge per la durata delle garanzie.

Art. 15.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

Art. 16.

Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 24 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087 e all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

Art. 17.

Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 18.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1° luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Art. 19.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

TITOLO III

Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 20.

Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero, e nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonchè di lavori eseguiti all'estero:

a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purchè coperti da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinarie, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera *a*) in relazione alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera *c*);

c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese pubblici o privati del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera *a*), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.

La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) non potrà superare i dieci anni: tale limite potrà tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.

Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

Art. 22.

Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 23.

L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti alla esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 419, la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente:

1) ai titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;

2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;

3) ai finanziamenti di cui alla lettera *c*) del ricordato articolo 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento;

nonchè agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'articolo 21.

Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Per le garanzie di cui al precedente punto 3) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'articolo 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 può essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al numero 6) dell'articolo 3, il mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente dei titoli o valori di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 20, ovvero all'ente o all'impresa privati del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purchè, in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

Art. 24.

Il Mediocredito è autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge ed a concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera c) del precedente articolo 20, il Mediocredito, per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni.

Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15.

TITOLO IV

Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo

Art. 25.

E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità del bilancio.

Art. 26.

A valere sulle disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni alla gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stessa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.

Art. 27.

Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;

b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge, e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;

c) delle anticipazioni che il Mediocredito è autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;

d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito è autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.

Art. 28.

Quando occorra integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 27, il Mediocredito può essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera *d*) dello stesso articolo 27.

Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

Art. 29.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonchè al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Art. 30.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione è ridotta come appresso, con la partecipazione di un rappresentante del Mediocredito:

il presidente o il vice presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 31.

Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 32.

A tutti gli atti ed operazioni effettuati dal Mediocredito, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 39 e 41 della presente legge.

Art. 33.

Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 35.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 36.

Il fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.

Art. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960; per lire 4.500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 585 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1960-61, e per lire 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari ammontare da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.

Art. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

Art. 40.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e per il commercio.

Art. 41.

Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonchè a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

I titoli e valori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 42.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti alla esportazione.

Art. 43.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 44.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, numero 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — MARTINELLI — SEGNI — GONELLA — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI — COLOMBO — RUMOR — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1961, n. 636.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, relativo alla emanazione del regolamento di esecuzione della legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dai Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno e per il tesoro, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 1958, n. 261, sul riordinamento dei Patronati scolastici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 194. — VILLA

Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, che detta norme per il riordinamento dei Patronati scolastici.

TITOLO I

ORDINAMENTO DEI PATRONATI SCOLASTICI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Il Patronato scolastico, istituito in ogni Comune ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, assiste gli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, sempre che non esistano apposite casse scolastiche che provvedano in modo adeguato all'assistenza degli alunni stessi.

Il patronato può assistere anche gli alunni delle scuole materne.

Art. 2.

Il provveditore agli studi, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, ha facoltà di istituire nelle frazioni comunali, sezioni del Patronato scolastico, distinte dal Patronato del capoluogo, tenendo conto dell'importanza del plesso scolastico, della distanza, della difficoltà di accesso al capoluogo e del frazionamento della popolazione. In seguito alla istituzione di sezioni frazionali, dovranno essere introdotte nello statuto norme per il funzionamento delle sezioni medesime.

Art. 3.

Ai fini della vigilanza prevista dall'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 261, il provveditore agli studi può richiedere copia di qualsiasi atto amministrativo e contabile del Patronato e disporre ispezioni ed inchieste.

Art. 4.

La Commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, è costituita di un funzionario della Prefettura, di un funzionario del Provveditorato agli studi e di uno della Ragioneria provinciale dello Stato.

La designazione dei funzionari stessi, fatta dai competenti uffici, deve cadere preferibilmente su persone che abbiano particolare competenza nell'esame degli atti amministrativi e di contabilità del Patronato scolastico.

La Commissione è nominata con decreto del provveditore agli studi. La presidenza della Commissione spetta al funzionario con qualifica più elevata.

E' aggregato alla Commissione, con mansioni di segretario, senza voto deliberativo, un impiegato del Provveditorato agli studi.

La Commissione ha sede presso il Provveditorato agli studi.

Art. 5.

Sono soggetti alla approvazione della Commissione, di cui al precedente articolo, i seguenti atti:

a) i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

b) tutti gli altri contratti, il cui importo ecceda i limiti di spesa indicati nell'art. 5 del regio decreto 10 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

c) i contratti di locazione per un termine maggiore di nove anni;

d) gli atti di accettazione o di rifiuto di lasciti o donazioni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni a stare in giudizio;

g) il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni;

h) il conto consuntivo;

i) tutte le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che implichino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali.

Art. 6.

Ai fini degli adempimenti di cui al precedente articolo, il Patronato dovrà trasmettere alla Commissione, prevista dall'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, gli atti, per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

L'attività del Patronato è disciplinata da apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione. Gli statuti sono di due tipi (*A* e *B*), rispettivamente, per i Patronati dei Comuni con popolazione superiore o inferiore ai diecimila abitanti.

Il Patronato può emanare apposito regolamento interno, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Sia lo statuto, sia il regolamento interno sono soggetti alla approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

CAPO II

ORGANI DEL PATRONATO

Paragrafo I - *Presidente, Consiglio di amministrazione, Giunta esecutiva, segretario-direttore*

Art. 8.

Il presidente del Patronato, eletto dal Consiglio di amministrazione nei modi previsti dall'art. 13, ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta legalmente il Patronato scolastico in giudizio e nei rapporti con i terzi, e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la tutela dei diritti del Patronato stesso;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, nonchè di quelle della assemblea dei soci;

c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili;

d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio;

e) adotta, nei casi di urgenza e salvo ratifica degli organi competenti nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere, dallo stesso appositamente designato e, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano in età.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato, con statuto « A », è nominato dal provveditore agli studi ed è composto come segue:

a) di tre rappresentanti dell'Amministrzione comunale, due dei quali appartenenti alla maggioranza consiliare, uno alla minoranza;

b) di un rappresentante dell'autorità scolastica, scelto dal provveditore tra il personale di vigilanza delle scuole elementari;

c) di un rappresentante dell'autorità ecclesiastica, designato dall'ordinario diocesano;

d) di un rappresentante dell'autorità sanitaria, nella persona del medico scolastico, o, in mancanza, dell'ufficiale sanitario, o, in mancanza, del medico condotto. La designazione compete al Comune;

e) di tre rappresentanti degli insegnanti elementari eletti dai colleghi;

f) di un direttore o di un insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo di cui all'art. 1 del presente regolamento;

g) di una insegnante di scuola materna, scelta dal provveditore agli studi, nel caso in cui l'assistenza, a termini dello statuto, sia estesa anche ad alunni di detta scuola;

h) di un rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole elementari, scelto dal provveditore fra un elenco di nomi proposti dai direttori didattici competenti per territorio;

i) di un rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, scelto dal provveditore agli studi fra un elenco di nomi proposti dai capi d'Istituto;

l) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dallo statuto-tipo. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti. Nel caso, invece, che nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora — nel complesso — tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di centocinquanta soci, è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione del Patronato il segretario-direttore.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato, con statuto « B », è nominato dal provveditore agli studi ed è composto come segue:

a) di un rappresentante dell'Amministrazione comunale;

b) di un rappresentante dell'autorità scolastica, scelto dal provveditore fra il personale di vigilanza o il personale insegnante di ruolo ordinario delle scuole elementari;

c) di un rappresentante dell'autorità ecclesiastica, designato dall'ordinario diocesano;

d) di un rappresentante dell'autorità sanitaria nella persona del medico scolastico, o, in mancanza, dell'ufficiale sanitario, o, in mancanza, del medico condotto. La designazione compete al Comune;

e) di due rappresentanti degli insegnanti elementari, eletti dai colleghi;

f) di un direttore o di un insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo di cui all'art. 1 del presente regolamento;

g) di una insegnante di scuola materna, scelta dal provveditore agli studi, nel caso in cui l'assistenza, a termini dello statuto, sia estesa anche ad alunni di detta scuola;

h) di un rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole elementari, scelto dal provveditore fra un elenco di nomi proposti dai direttori didattici competenti per territorio;

i) di un rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole per il completamento dell'obbligo scolastico, scelto dal provveditore agli studi fra un elenco di nomi proposti dai capi d'Istituto,

l) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dallo statuto-tipo. Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti. In ogni caso, il numero dei rappresentanti dei soci non può — nel complesso — essere superiore a tre. Nel caso, invece, che nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora — nel complesso — tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci, è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione del Patronato il segretario-direttore.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio. Se taluno dei consiglieri viene a mancare, per causa di morte, dimissioni, incompatibilità o per altri motivi di decadenza, il provveditore promuove gli atti per la sostituzione del consigliere mancante con un altro consigliere, il quale durerà in carica sino al compimento del triennio. Per i membri elettivi, si provvede alla sostituzione con il candidato che segue con il maggior numero di voti, e, in mancanza, per elezione.

Tre mesi prima della scadenza del triennio, il provveditore agli studi promuove gli atti per la rinnovazione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 12.

Non possono essere nominati consiglieri coloro che non possono far parte dell'Ente comunale di assistenza.

Del pari non possono essere nominati consiglieri gli impiegati del Provveditorato agli studi, i componenti del Consiglio scolastico provinciale ed i membri della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

I sindaci dei Comuni e i dipendenti comunali non possono far parte, ancorchè designati da enti o da soci, del Consiglio di amministrazione del Patronato, nè avervi incarichi di qualsiasi natura.

Coloro che, ai sensi del precedente comma, non possono essere nominati componenti del Consiglio, in rappresentanza dell'Ente cui appartengono, non possono far parte del Consiglio medesimo come rappresentanti di altri enti o soci, nè possono avere presso i Patronati incarichi di alcun genere.

Non possono, infine, far parte del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico parenti ed affini sino al terzo grado. Nei casi di incompatibilità, è escluso il meno anziano di nomina e, subordinatamente, il più giovane di età.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico, nella prima adunanza, presieduta dal rappresentante della autorità scolastica, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza relativa di voti, il presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.

A parità di voti, prevale il più anziano di età.

Successivamente, il Consiglio designa la persona da proporre al provveditore agli studi per la nomina a segretario-direttore.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 15.

I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal presidente del Consiglio di amministrazione e può essere promossa d'ufficio anche dal provveditore agli studi.

La relativa comunicazione al provveditore agli studi, al quale spetta di promuovere gli atti per la sostituzione, è fatta dal presidente del Patronato entro sette giorni dalla data di pronuncia della decadenza. Entro lo stesso termine, sono effettuate le comunicazioni relative ai casi di morte o di dimissioni dei componenti il Consiglio.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico delibera:

1) sullo statuto e sul regolamento interno dell'Ente;

2) sui contratti di acquisto e di alienazione;

3) sull'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

4) sulle locazioni e conduzioni;

5) su ogni altro argomento che importi trasformazione o diminuzione del patrimonio;

6) sul bilancio preventivo e relative variazioni e sul conto consuntivo;

7) sulla convocazione dell'assemblea dei soci e sul relativo ordine del giorno;

8) sui provvedimenti relativi al servizio di cassa;

9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio;

10) sul programma annuale di attività da svolgere e sulle graduatorie degli alunni da assistere, riferite ai singoli settori, in cui l'assistenza del Patronato può articolarsi;

11) sull'ammissione dei soci.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che non si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 9) del precedente art. 16, nel qual caso si richiede la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 18.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario-direttore e sono firmati dal medesimo e dal presidente.

La pubblicazione delle deliberazioni, ove sia richiesta, è curata dal segretario-direttore, il quale tiene anche il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

I rappresentanti del Comune, sono designati dal Consiglio comunale tra coloro che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12.

Art. 20.

Il rappresentante dell'autorità scolastica è scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed insegnante, che non presti servizio presso il Provveditorato agli studi o presso il Patronato.

Art. 21.

Il rappresentante dell'autorità ecclesiastica è scelto, preferibilmente, fra i sacerdoti che risiedono nel Comune sede del Patronato.

Art. 22.

Il rappresentante dell'autorità sanitaria è designato dal Consiglio comunale.

Nei Comuni consorziati che dispongono di un unico medico condotto, questi può far parte di ognuno dei Patronati funzionanti nei Comuni predetti.

Art. 23.

Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli insegnanti elementari sono indette dal provveditore agli studi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante circolare alle Direzioni didattiche, le quali provvedono a darne tempestiva comunicazione agli insegnanti di ruolo che prestino comunque servizio nel Comune sede del Patronato.

Le votazioni possono avvenire su liste o su una sola lista, presentate da almeno un decimo degli elettori. Nei Comuni con oltre 2000 posti in organico sono sufficienti 200 presentatori.

Le liste sono costituite da un numero di candidati non inferiore a quello dei posti da coprire e non superiore al doppio dei posti stessi. Un candidato non può essere presentato in più liste.

Le liste, corredate della firma per accettazione di ciascun candidato, sono depositate presso un ufficio delegato dal provveditore, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la votazione.

Nel caso di più liste, queste sono riportate in una sola scheda, da servire per le votazioni. Nel caso di lista unica, la scheda riporterà la medesima.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, quanti sono i rappresentanti da eleggere, scegliendoli tra una stessa lista oppure fra più liste.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

Art. 24.

Le votazioni hanno luogo, nel giorno stabilito, presso ogni sede di direzione didattica e, per i Comuni sprovvisti di direzione didattica, nella scuola all'uopo designata dal direttori didattici.

La riunione degli elettori è presieduta dal direttore didattico o dall'insegnante da esso designato.

Il presidente invita gli elettori ad indicare due scrutatori e, appena costituito il seggio, ha inizio la votazione che deve concludersi entro le ore 16 dello stesso giorno. I componenti del seggio votano prima della chiusura.

Appena chiusa la votazione, si iniziano le operazioni di scrutinio, terminate le quali, è redatto il relativo verbale che è trasmesso al provveditore agli studi.

Il provveditore dispone il riepilogo dei voti, accerta la regolarità delle elezioni, decide — in via definitiva — su eventuali reclami, per la cui presentazione al provveditore medesimo è prescritto il termine di cinque giorni dalla data delle votazioni, e quindi dà luogo alla proclamazione degli eletti.

Art. 25.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono scelti dal provveditore agli studi, in base ad apposito elenco compilato dai direttori didattici e dai capi di Istituto.

L'elenco deve comprendere non meno di tre genitori di alunni, scelti possibilmente tra i capi di famiglia numerosa.

Art. 26.

I rappresentanti dei soci sono nominati in ragione di uno ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna delle tre categorie previste dagli statuti tipo (« A » e « B ») dei Patronati scolastici.

Ciascuna categoria non può avere più di due rappresentanti.

Se nessuna delle tre categorie raggiunga il numero di cento soci e qualora — nel complesso — tutte e tre le categorie raggiungano o superino il numero di cento soci o centocinquanta soci (a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a diecimila abitanti), è eletto un solo rappresentante per tutte e tre le categorie.

Nei Comuni, con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il numero dei rappresentanti dei soci non può, in ogni caso, essere superiore a tre.

Art. 27.

I rappresentanti, di cui all'articolo precedente, sono designati dall'assemblea dei soci.

Art. 28.

La designazione del rappresentante, direttore o insegnante delle scuole per il completamento dell'obbligo, ha luogo in base a votazioni fra il personale direttivo ed insegnante delle anzidette scuole statali, funzionanti nel Comune.

Le votazioni per la designazione del rappresentante di cui al comma precedente sono indette, su invito del provveditore agli studi, dal direttore di scuola per il completamento dell'obbligo, più anziano di ruolo.

Saranno seguite nelle votazioni, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 23 e 24.

Art. 29.

La scelta del rappresentante di scuola materna — nel caso in cui l'assistenza, a termini dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sia estesa anche agli alunni di detta scuola — è fatta dal provveditore agli studi.

Art. 30.

La Giunta esecutiva del Patronato scolastico con statuto « A » consta di cinque membri, due di diritto e tre elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. I membri di diritto sono il presidente del Consiglio di amministrazione, che presiede la Giunta esecutiva, e il segretario direttore.

La Giunta è convocata dal presidente, mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 31.

La Giunta esecutiva del Patronato scolastico con statuto « B » consta di quattro membri, due di diritto e due elettivi. Questi ultimi sono scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. I membri di diritto sono il presidente del Consiglio di amministrazione e il segretario-direttore.

La Giunta è convocata dal presidente, mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti almeno due giorni prima della riunione..

L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 32.

La Giunta prepara il bilancio preventivo e il consuntivo, sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività del Patronato. Cura l'esercizio delle diverse forme di assistenza e il relativo coordinamento; formula l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 34.

Il segretario-direttore, nominato dal provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato, ha la direzione tecnica ed amministrativa del Patronato.

In particolare:

1) promuove gli atti per la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo;

2) provvede, sotto la vigilanza del presidente, alla tenuta dei registri e alla conservazione degli atti contabili;

3) cura la pubblicazione delle deliberazioni, per le quali essa è richiesta;

4) tiene il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e dell'Assemblea dei soci;

5) cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio.

Paragrafo II - *Assemblea dei soci*

Art. 35.

L'assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria due volte all'anno: entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente e nel mese di maggio per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione ed esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo da sottoporre alla Commissione di cui all'art. ' del presente regolamento.

In sessione straordinaria, l'assemblea dei soci si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di amministrazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Art. 36.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, mediante avvisi individuali contenenti l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello destinato alla riunione.

L'avviso di convocazione è affisso nell'albo del Patronato quindici giorni prima della data di convocazione, con l'ordine del giorno della seduta.

Negli avvisi è indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci, in prima convocazione si richiede la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, la riunione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

Art. 37.

L'assemblea elegge nel proprio seno un presidente e un segretario, ai quali sono aggiunti, in caso di votazione, come scrutatori, uno o più soci parimenti scelti dall'assemblea.

Art. 38.

L'elenco dei soci e gli atti dell'assemblea sono custoditi nell'Ufficio di segreteria del Patronato sotto la responsabilità del segretario-direttore.

Art. 39.

Sono eletti, in rappresentanza dei soci, nel Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 26 del presente regolamento, coloro che, in sede di votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è eletto il più anziano in età.

CAPO III

ECONOMATO SCOLASTICO

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico può deliberare la istituzione dell'Economato presso le sezioni frazionali, di cui all'art. 2 del presente regolamento, quando sussistano le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 261. La deliberazione è approvata dal provveditore agli studi, previo parere della Camera di commercio, industria e agricoltura.

TITOLO II

CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 41.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, previsto dall'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261, ha sede nel capoluogo; è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi ed al controllo della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il Consorzio può destinare parte delle proprie entrate ad erogazioni in favore dei Patronati scolastici che ne abbiano particolare bisogno.

Art. 42.

Sono soggetti alla approvazione della Commissione tutti gli atti per i quali, a termini dell'art. 5 del presente regolamento, è prescritto per i Patronati scolastici l'approvazione della Commissione medesima.

Art. 43.

Ai fini di cui all'articolo precedente, il Consorzio deve trasmettere alla Commissione gli atti per i quali sia richiesta l'approvazione, entro quindici giorni dalla deliberazione dell'assemblea.

Art. 44.

L'attività del Consorzio è disciplinata da apposito statuto, da emanarsi in conformità dello statuto tipo approvato dal Ministero della pubblica istruzione a termini dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

Il Consorzio può, ove ne ravvisi l'opportunità, emanare apposito regolamento interno in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Sia lo statuto, sia il regolamento interno sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSEMBLEA

Art. 45.

Il presidente del Consorzio, eletto dall'assemblea nei modi previsti dall'art. 51:

a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei rapporti con i terzi e adotta, ove occorra, gli atti conservativi per la tutela dei diritti del Consorzio stesso;

b) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di presidenza curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari, dei registri e delle scritture contabili;

d) provvede, nelle forme prescritte, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese iscritte in bilancio;

e) adotta, nei casi di urgenza, e salvo ratifica da parte dei competenti organi nella loro prima riunione successiva, i provvedimenti di competenza, rispettivamente, dell'assemblea e del Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un consigliere dallo stesso designato, e, in mancanza della designazione, dal consigliere più anziano di età.

Art. 46.

Il Consiglio di presidenza, da nominarsi con decreto del provveditore agli studi, consta di membri elettivi e di diritto.

I membri elettivi, in numero da cinque a sette, compreso il presidente del Consorzio, sono scelti dall'assemblea tra i propri componenti.

Sono membri di diritto:

a) un rappresentante del provveditore agli studi;

b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

c) il medico provinciale;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (U.P.A.I.).

Al Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia (O.N.M.I.), dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), della Croce rossa italiana (C.R.I.), ed eventualmente, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, esperti di assistenza scolastica, in numero non superiore a tre.

Il Consiglio dura in carica un triennio.

Art. 47.

Il Consiglio di presidenza cura a che l'attività del Consorzio si svolga sempre secondo le deliberazioni dell'assemblea; prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; sovraintende alla amministrazione del patrimonio e alla contabilità; attua il programma annuale delle attività assistenziali del Consorzio; delibera sulle locazioni e conduzioni; sui provvedimenti relativi al servizio di riscossione di tesoreria, sulla convocazione ordinaria e straordinaria dell'assemblea, formulandone l'ordine del giorno.

Art. 48.

Il Consiglio si riunisce di regola ogni mese. Esso si riunisce altresì tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio aventi voto deliberativo.

Il Consiglio è convocato, mediante avviso ai singoli componenti, almeno cinque giorni prima della data di riunione.

L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, nelle deliberazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 49

Ove ricorrano gravi motivi, il provveditore agli studi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale, provvede con proprio decreto, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, allo scioglimento del Consiglio di presidenza e alla nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 50.

L'assemblea è composta dei presidenti dei Patronati scolastici della provincia o dei loro rappresentanti.

L'assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, due volte l'anno, per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo; in sessione straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio di presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata dal presidente del Consorzio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 51.

L'Assemblea, nella sua prima adunanza, presieduta dal componente più anziano di età, elegge, nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il Consiglio di presidenza.

A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 52.

Spetta all'assemblea di deliberare:

1) sullo statuto del Consorzio, nonchè sull'eventuale regolamento interno;

2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, nonchè sul conto consuntivo;

3) sui contratti di acquisto e di alienazione;

4) sulla accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;

5) su ogni altra materia che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;

6) sulla autorizzazione a stare in giudizio;

7) sul programma annuale di attività da svolgere;

8) su ogni altro argomento che il Consiglio di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 53.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che si tratti di deliberare sugli argomenti di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 52, nel qual caso è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea.

Art. 54.

Il Consorzio può avvalersi dell'opera di un segretario, scelto, di regola, fra gli insegnanti elementari di ruolo ordinario, particolarmente qualificati nel campo della assistenza scolastica, e nominato dal provveditore agli studi, su proposta del Consiglio di presidenza.

Il segretario partecipa, senza diritto a voto, alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di presidenza.

Art. 55.

I processi verbali delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di presidenza sono redatti dal segretario di cui al precedente articolo e firmati dal presidente del Consorzio.

La pubblicazione delle deliberazioni, ove sia richiesta, è curata dal segretario, il quale conserva anche i registri delle deliberazioni.

Qualora il segretario non sia stato nominato, la redazione dei processi verbali è eseguita dalla persona all'uopo incaricata in ogni singola riunione e la pubblicazione delle deliberazioni e la conservazione dei registri è curata dal presidente o da un consigliere delegato.

Art. 56.

Il Consorzio può avvalersi, per il suo funzionamento, oltre che del personale insegnante comandato, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, del personale del Patronato scolastico del Comune, capoluogo di Provincia.

TITOLO III

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

CAPO I

ESERCIZIO FINANZIARIO - SCRITTURE CONTABILI

Art. 57.

L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali e dei Patronati scolastici ha inizio col primo ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 58.

Atti fondamentali dell'amministrazione dei Consorzi e dei Patronati sono:

il bilancio preventivo;

il conto consuntivo.

Le scritture d'obbligo sono:

il libro cassa;

il partitario;

l'inventario dei beni mobili;

lo schedario dei viveri;

lo schedario del materiale di assistenza.

CAPO II

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 59.

Il bilancio preventivo del Consorzio e quello del Patronato sono predisposti, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza e dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello *A*.

I bilanci, corredati della delibera di approvazione da parte dei competenti organi e della relazione illustrativa del presidente, sono trasmessi, in duplice esemplare, al provveditore agli studi, entro il 15 giugno di ogni anno, per l'approvazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 60.

Le entrate e le spese che si iscrivono nel bilancio di previsione del Consorzio o del Patronato sono quelle di cui si verifica nell'esercizio, rispettivamente, il diritto alla riscossione o l'obbligo del pagamento.

Tanto le entrate quanto le spese sono iscritte in bilancio in distinti capitoli e sono classificate nei seguenti titoli:

I) entrate e spese effettive, distinte in ordinarie e straordinarie;

II) entrate e spese per movimento di capitali;

III) entrate e spese per partite di giro.

Al bilancio di previsione è imputato il presunto avanzo o disavanzo risultanti alla fine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Nel preventivo debbono essere anche riportate per i singoli capitoli, a scopo di raffronto, le previsioni relative all'esercizio precedente.

Art. 61.

Ogni variazione al preventivo, compresi gli storni di fondi da capitolo a capitolo, deve essere deliberata dalla assemblea per il Consorzio e dal Consiglio di amministrazione per i Patronati, e riportare l'approvazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 62.

Il conto consuntivo dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli e capitoli, secondo la classificazione del bilancio di previsione, indicando le entrate dell'esercizio accertate, riscosse o non riscosse.

Le somme accertate sono messe a raffronto con quelle previste per rilevarne le eventuali differenze in più o in meno.

Il conto consuntivo dimostra altresì i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori.

Art. 63.

Il conto consuntivo è predisposto, per il Consorzio, dal Consiglio di presidenza, e, per il Patronato dalla Giunta esecutiva, in conformità dell'allegato modello *B*.

Al conto consuntivo devono essere uniti i prospetti relativi alla dimostrazione del risultato economico della gestione ed allo stato dei capitali al termine dell'esercizio, redatti rispettivamente in conformità degli allegati modello *C* e *D*, nonchè l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio.

Formano inoltre parte integrante del conto consuntivo, la relazione del presidente del Consorzio o del Patronato sulla attività svolta, sui risultati conseguiti dall'Ente e sull'andamento della gestione nonchè la delibera con la quale il conto è stato approvato dall'assemblea, per il Consorzio, e dal Consiglio di amministrazione, per il Patronato.

Art. 64.

Copia del conto consuntivo dei Consorzi e dei Patronati, unitamente ai relativi allegati, alla documentazione delle entrate e delle spese dell'esercizio e all'estratto del conto corrente postale o di quello dell'istituto cassiere, è trasmessa in duplice esemplare al provveditore agli studi, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Capo III

Scritture d'obbligo e servizio di cassa

Art. 65.

Tutti i movimenti di denaro devono essere registrati cronologicamente ed in maniera regolare sull'apposito libro di cassa, preventivamente numerato e vistato dal presidente in ogni pagina.

Un consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di presidenza per il Consorzio e dalla Giunta, per il Patronato, provvede, alla fine di ogni mese, al controllo delle risultanze del registro con il saldo del conto corrente postale o con la effettiva consistenza di cassa esistente presso l'istituto cassiere.

Del controllo effettuato è fatta sul libro di cassa apposita annotazione sottoscritta dalla persona incaricata e vistata dal presidente.

Art. 66.

Per i crediti ed i debiti è tenuto apposito partitario nel quale sono messi in evidenza i singoli rapporti intercorrenti tra il Consorzio od il Patronato e gli enti, le istituzioni ed i privati, ivi compresi i rapporti riguardanti le sezioni frazionali ed i consegnatari.

Art. 67.

Il servizio di cassa dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Eccezionalmente, può essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una Banca di interesse nazionale, ovvero ad una Cassa di risparmio, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Art. 68.

Gli assegni postali ed i postagiro sono firmati congiuntamente dal presidente del Consorzio o del Patronato, ovvero da un consigliere all'uopo delegato, e dal segretario, o da chi lo sostituisce.

Per i Consorzi che non dispongono del segretario, gli assegni ed i postagiro sono firmati soltanto dal presidente o dal consigliere all'uopo delegato.

Art. 69.

Il movimento di entrata e di uscita, qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di credito, ha luogo mediante ordini di incasso e di pagamento, firmati dalle persone di cui al precedente articolo.

Gli ordini di incasso e di pagamento sono progressivamente numerati e registrati nel libro cassa.

Le somme eventualmente incassate in contanti dal Consorzio o dal Patronato debbono essere immediatamente versate sul conto corrente postale o bancario.

Art. 70.

Alle forniture, i lavori o provviste di ogni genere i Consorzi ed i Patronati provvedono di norma mediante licitazione privata o, nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento sulla amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante trattativa privata.

Quando ricorrano speciali circostanze, i Consorzi e i Patronati possono eseguire spese in economia, in base ad autorizzazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento, purchè il loro importo non superi il limite di somma stabilito, per il parere del Consiglio di Stato, dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 71.

La Giunta esecutiva ed il Consiglio di presidenza, con motivata deliberazione, possono autorizzare la costituzione di un fondo per le piccole spese, da tenersi rispettivamente dal segretario-direttore del Patronato e dal segretario del Consorzio, ove sia stato nominato, ovvero da persona all'uopo incaricata dal Consiglio di presidenza.

La reintegrazione del fondo ha luogo previo rendiconto delle somme spese.

Art. 72.

Le fatture debbono essere rilasciate in doppio originale e, quando ciò non sia possibile, ne è fatto di ufficio un secondo.

A saldo avvenuto, l'originale è allegato all'ordine o alla bolletta di pagamento e farà parte della documentazione da unire al bilancio consuntivo. La copia deve essere conservata agli atti.

Art. 73.

Quando il pagamento di una fattura sia fatto in contanti, la fattura stessa deve essere regolarmente quietanzata dal fornitore.

Art. 74.

Tutte le fatture, prima del loro pagamento, devono essere vistate dal presidente che ne autorizza così il saldo.

Art. 75.

Ogni Consorzio o Patronato deve tenere un registro inventario in cui siano elencati tutti i beni mobili di proprietà, ovunque siano essi dislocati.

Tale registro, numerato e vistato dal presidente in ogni pagina, è suddiviso per voci in modo da consentire la ricognizione del materiale, che è da farsi periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno.

Di mano in mano che siano fatti nuovi acquisti, il nuovo materiale deve essere preso in carico.

Art. 76.

Si provvede allo scarico, quando occorra porre fuori uso materiale deteriorato o comunque non più utilizzabile.

Le operazioni di carico e scarico hanno luogo a mezzo di appositi buoni.

Il Consiglio di presidenza, per il Consorzio, o la Giunta esecutiva, per il Patronato, accertano se sussistano estremi di responsabilità nei confronti dei consegnatari del materiale che sia andato deteriorato o smarrito.

Art. 77.

Nell'inventario, oltre che la quantità, deve essere indicato anche il valore del materiale.

In caso di materiale proveniente da donazioni, il valore da attribuire è quello corrente di mercato.

Art. 78.

Gli oggetti di consumo non devono essere inventariati.

Per seguirne il movimento, i Consorzi ed i Patronati hanno apposito registro di carico e scarico.

b Art. 79

I consegnatari dei viveri e del materiale di assistenza (libri, cancelleria, indumenti, medicinali, ecc.) devono tenere per ogni singolo oggetto apposita scheda, aggiornata, nella quale sono sistematicamente annotati i movimenti di carico e scarico.

I singoli movimenti avvengono mediante buoni di carico e scarico, a firma del segretario-direttore, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia.

Art. 80.

La distribuzione del materiale, di cui al precedente articolo, deve, di norma, essere fatta dall'insegnante degli alunni da assistere.

All'atto della consegna del materiale, l'insegnante ne rilascia ricevuta al Patronato.

Qualora si renda necessaria la consegna di materiale direttamente ai singoli alunni, il Patronato ha cura di prenderne nota in apposito registro e si fa rilasciare regolare ricevuta da uno dei genitori dell'alunno stesso o da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 81.

Le sezioni frazionali del Patronato debbono tenere regolare contabilità, le cui risultanze sono riportate nel bilancio del Patronato, nei confronti del quale sono direttamente responsabili.

TITOLO IV

COMITATO CENTRALE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 82.

Il Comitato centrale per l'assistenza scolastica previsto dall'art. 17 della legge 4 marzo 1958, n. 261, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ed è composto come segue:

1) il direttore generale per l'istruzione elementare;

2) il direttore generale preposto ai servizi per le scuole del completamento dell'obbligo;

3) il rappresentante dei Patronati scolastici in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione;

4) un rappresentante del Ministero dell'interno;

5) un rappresentante del Ministero della sanità;

6) un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

7) un rappresentante dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;

8) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

9) un rappresentante della Croce rossa italiana;

10) un funzionario dei servizi per le scuole del completamento dell'obbligo con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

11) un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

12) un provveditore agli studi;

13) un rappresentante dei Patronati scolastici dei Comuni capoluoghi di Provincia;

14) un rappresentante dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici;

15) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto « A »;

16) un rappresentante dei Patronati scolastici con statuto « B »;

17) 18) e 19) tre persone particolarmente esperte nel settore dell'assistenza scolastica.

Il Comitato adotta le sue deliberazioni a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Esercita le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 83.

I componenti del Comitato di cui ai numeri 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), nonchè il segretario, sono scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 84.

I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e la loro nomina è rinnovabile. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85.

I provveditori agli studi devono predisporre quanto occorra per il passaggio dalla attuale organizzazione dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 86.

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i provveditori agli studi promuoveranno gli atti per la costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici, a termini della legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 87.

I provveditori agli studi, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione dei nuovi Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici della Provincia, provvederanno, mediante avviso individuale da inviare ai singoli presidenti dei Patronati, a convocare l'assemblea del Consorzio, alla quale spetta, ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento, la elezione del presidente del Consorzio e dei membri del Consiglio di presidenza.

D'ordine del Presidente della Repubblica:

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

MODELLO A

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . .

CONSORZIO DEI PATRONATI SCOLASTICI PER LA PROVINCIA DI . . . . .
O PATRONATO SCOLASTICO DI . . . . . .

BILANCIO PREVENTIVO

Esercizio finanziario 19.... - 19....

Il presente bilancio è stato approvato { dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione }

nella seduta del giorno . . . . con verbale n. . . . .

li . . . .

Il . . . . *Il Presidente*
. . . .

Approvato dalla Commissione tutoria nella seduta del . . . .

li . . . .

Il Presidente
. . . .

D'ordine del Presidente della Repubblica:

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

ENTRATA

Capitolo	DESCRIZIONE	Somme definitiv. previste nell'esercizio precedente	Somme proposte dal Consiglio o dal Patronato per l'esercizio corrente	Variazioni apportate dalla Commissione tutoria
	Presunto avanzo di amministrazione	....	....	....
	TITOLO I			
	ENTRATE EFFETTIVE			
	Ordinarie			
1	Rendite e interessi attivi	....	....	....
2	Contr. obblig. del Comune o dell'Amministrazione provinciale	....	....	....
3	Contr. Ministero della pubblica istruzione o Ministero dell'interno	....	....	....
4	Soci annuali	....	....	....
5	Vendite pagelle scolastiche	....	....	....
6	Giornata del Patronato	....	....	....
7	Contr. gestione refezione scolastica	....	....	....
8	Contr. gest. doposcuola e interscuola	....	....	....
9	Contr. gestione colonie	....	....	....
10	Economato scolastico	....	....	....
11	. . . .	....	....	....
	Straordinarie			
1	Contr. Comune o dell'Amministrazione provinciale . .	....	....	....
2	Contr. Ministero interno	....	....	....
3	Contr. di Enti ass. privati	....	....	....
4	Contr. di soci vitalizi e benemeriti	....	....	....
5	. . . .	....	....	....
	Totale entrate effettive . .	....	....	....
	TITOLO II			
	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI			
	Alienaz. beni patrim. per succ. investimenti	....	....	....
	. . . .	....	....	....
	TITOLO III			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	Ritenute su stipendi da versare	....	....	....
	Deposito somme terzi da rimborsare	....	....	....
	. . . .	....	....	....
	Totale entrate . . .	....	....	....
	Disavanzo previsto . .	....	....	....
	Totale a pareggio . . .	....	....	....

USCITA

Capitolo	DESCRIZIONE	Somme definitiv. stanziate nell'esercizio precedente	Somme proposte dal Consiglio o dal Patronato per l'esercizio corrente	Variazioni apportate dalla Commissione tutoria
	Presunto disavanzo di amministrazione			
	TITOLO I			
	USCITE EFFETTIVE			
	Ordinarie			
1	Oneri e spese patrimoniali			
2	Fornitura libri di testo			
3	Fornitura quaderni e cancelleria			
4	Fornitura indumenti e calzature			
5	Assistenza sanitaria			
6	Refezione scolastica			
7	Doposcuola e interscuola			
8	Colonie			
9	Spese di amministrazione			
10	. . . . .			
	Straordinarie			
	Acquisto attrezzatura varia			
	. . . . .			
	Totale uscite effettive			
	TITOLO II			
	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI			
	Investimento somme ricavate da alienazione di beni patrimoniali			
	. . . . .			
	TITOLO III			
	USCITE PER PARTITE DI GIRO			
	Versamento ritenute su stipendi			
	Rimborsi depositi di terzi			
	. . . . .			
	Totale uscite			
	Avanzo previsto			
	Totale a pareggio			

MODELLO *B*

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . . .

CONSORZIO DEI PATRONATI SCOLASTICI PER LA PROVINCIA DI . . . . .
O PATRONATO SCOLASTICO DI . . . . .

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 19.... - 19....

Il presente consuntivo è stato approvato { dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione }

nella seduta del giorno . . . . con verbale n. . . . .

Il . . . .

Il . . . . *Il Presidente*

. . . .

Approvato dalla Commissione tutoria nella seduta del . . . .

Il . . . .

Il Presidente

. . . .

D'ordine del Presidente della Repubblica:

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

ENTRATA

Capitolo	DESCRIZIONE	SOMME				Differenze fra accertamenti e previsioni	
		Previste	Accertate				
			Riscosso	Rimaste da riscuotere	Totale (col. 2 + 3)	in +	in —
		1	2	3	4	5	6
	Avanzo Cassa alla chiusura esercizio precedente						
	Residui attivi alla chiusura esercizio precedente						
	TITOLO I						
	ENTRATE EFFETTIVE						
	Ordinarie						
1	Rendite e interessi attivi						
2	Contr. oblig. del Comune o dell'Amministrazione provinciale						
3	Contr. Ministero della pubblica istruzione o Ministero dell'interno						
4	Soci annuali						
5	Vendite pagelle scolastiche						
6	Giornata del patronato						
7	Contr. gestione refezione scolastica						
8	Contr. gestione doposcuola e interscuola						
9	Contr. gestione colonie						
10	Economato scolastivo						
11	. . . .						
	Straordinarie						
1	Contr. Comune o Amministrazione provinciale						
2	Contr. Ministero interno						
3	Contr. enti, assoc. e privati						
4	Contr. soci vitalizi e benemeriti						
	Totale entrate effettive						
	TITOLO II						
	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
	Alienaz. beni patrim. per successivi investimenti						
	. . . .						
	TITOLO III						
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	Ritenute su stipendi da versare						
	Deposito somme di terzi da rimborsare						
	. . . .						
	Totale entrate						
	Disavanzo d'amministrazione						
	Totale a pareggio						

USCITA

Capitolo	DESCRIZIONE	SOMME Previste	Impegnate Pagate	Impegnate Rimaste da pagare	Impegnate Totali (col. 2+3)	Differenze tra impegni e previsioni in +	Differenze tra impegni e previsioni in —
		1	2	3	4	5	6
	Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente						
	Residui passivi chiusura esercizio precedente						
	TITOLO I						
	USCITE EFFETTIVE						
	Ordinarie						
1	Oneri e spese patrimoniali						
2	Fornitura libri di testo						
3	Fornitura quaderni e cancelleria						
4	Fornitura indumenti e calzature						
5	Assistenza sanitaria						
6	Refezione scolastica						
7	Doposcuola e interscuola						
8	Colonie						
9	Spese di amministrazione						
10	. . . .						
	Straordinarie						
1	Acquisto attrezzatura varia						
2	. . . .						
	Totale uscite effettive						
	TITOLO II						
	USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
	Investimenti somme ricavate da alienazione di beni patrimoniali						
	. . . .						
	TITOLO III						
	USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	Versamento ritenute su stipendi						
	Rimborsi depositi di terzi						
	. . . .						
	Totale uscite						
	Avanzo d'amministrazione						
	Totale a pareggio						

MODELLO *C*

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . .

CONSORZIO DEI PATRONATI SCOLASTICI PER LA PROVINCIA DI . . . . .
O PATRONATO SCOLASTICO DI . . . .

CONTO ECONOMICO
Esercizio finanziario 19.. . - 19

DESCRIZIONE	SOMME	
	Parziali	Totali
Entrate effettive accertate:		
Ordinarie	....	
Straordinarie	....	
		+ L. ....
Spese effettive accertate:		
Ordinarie	....	
Straordinarie	....	
		— L. ....
Deperimenti		— » ....
. . . .		....
Sopravvenienze e insussistenze attive:		
Maggiori residui attivi	....	
Minori residui passivi	....	
Altre	....	
		+ L. ....
Sopravvenienze e insussistenze passive:		
Maggiori residui passivi	....	
Minori residui attivi	....	
Altre	....	
		— L. ....
Risultato economico in aumento o in diminuzione del patrimonio netto		L. ....

D'ordine del Presidente della Repubblica:
Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

MODELLO *D*

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . .

CONSORZIO DEI PATRONATI SCOLASTICI PER LA PROVINCIA DI . . . .
O PATRONATO SCOLASTICO DI . . . .

Esercizio finanziario 19 .. - 19
STATO DEI CAPITALI

OGGETTO	Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
PARTE I SITUAZIONE PATRIMONIALE				
Attività				
Immobili	....		....	
Fondi pubblici o privati	....		....	
Crediti diversi	....		....	
Mobili e attrezzature	....		....	
. . . .	....		....	
Passività				
Debiti diversi	....		....	
. . . .	....		....	
. . . .	....		....	
. . . .	....		....	
Attivo e passivo netto patrim.				
PARTE II SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Attivo				
Rimanenza di cassa	....		....	
Residui attivi	....		....	
Passivo				
Deficienza di cassa	....		....	
Residui passivi	....		....	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione				
Attivo (o passivo) netto complessivo				

D'ordine del Presidente della Repubblica:
Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 637.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Zanobi e Santi Fiorentini, nel comune di Firenze.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decrèto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 25 maggio 1960, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 16 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di S. Zanobi e Santi Fiorentini, nel comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 638.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », delle parrocchie di Santa Croce e Santa Maria Maddalena, in Cava dei Tirreni, con la parrocchia di San Pietro a Siepi nello stesso Comune.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 10 luglio 1960, col quale è stata disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Croce e Santa Maria Maddalena in Cava dei Tirreni (Salerno) con la parrocchia di San Pietro a Siepi nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 639.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, nel comune di Corato (Bari).

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, sita nel comune di Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 640.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.M.V., in frazione Piazzo del comune di Segonzano (Trento).

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 19 gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 31 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.M.V., in frazione Piazzo del comune di Segonzano (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1961 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1961-1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1961-62, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;

Bolli prof. dott. Mario, professore di botanica;

Lippi Boncambi prof. dott. Cesare, professore di geologia;

Salbitano dott. Eduardo, esperto;

Ceschi prof. arch. Carlo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Il Prefetto della provincia di Latina;

Moccia dott. Rocco, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring club italiano;

L'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1961
Registro n. 1, foglio n. 2.

(4678).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1961.

Nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assume la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina

sociale, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 1951, con il quale il prof. Umberto Chiappelli fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto con l'incarico di predisporre proposte per la riforma dell'Istituto medesimo;

Considerato che con la legge 10 febbraio 1961, n. 66, si è provveduto alla riorganizzazione giuridica dell'Istituto predetto e che pertanto sono venuti meno i motivi che diedero luogo all'amministrazione straordinaria dell'Ente:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Umberto Chiappelli cessa dalla carica di commissario straordinario dell'Istituto italiano di medicina sociale ed è nominato presidente dell'Istituto stesso.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Lattanzio on. dott. Vito, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Maria on. prof. Beniamino, in rappresentanza del Ministero della sanità:

Gaeta prof. dott. Antonino Pio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Giromini prof. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ricciardi-Pollini prof. Ricciardo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Rascio dott. Gaetano, in rappresentanza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vicinelli dott. Giancarlo, Berlinguer prof. dottor Giovanni, Gjika dott. Alessandro, Bossi dott. Giuseppe e Verzolini dott. Vero, in rappresentanza dei lavoratori;

Cosa dott. Mario, in rappresentanza degli artigiani;

Rossetti dott. Vincenzo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Baldi prof. avv. Guido Maria, Stoppani dott. Giovanni e Lo Vecchio-Musti dott. Manlio, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1961

GRONCHI

SULLO — GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Registro n. 7 Lavoro e prov. soc., foglio n. 295. — BARONE

(4734)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1961.

Riconoscimento del subingresso della S.p.A. Ferrovia del Renon, di Bolzano, nell'esercizio delle ferrovie concesse Bolzano-Caldaro-Mendola ed Ora-Cavalese-Predazzo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le domande in data 12 aprile 1960, presentate separatamente dalle S.p.A. « Ferrovia Elettrica Transatesina », « Ferrovia Elettrica Val di Fiemme » e « Ferrovia del Renon », intese ad ottenere l'autorizzazione alla fusione azionaria delle predette Società mediante la incorporazione della « Transatesina » e della « Val di Fiemme » nella Renon;

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1326, che approva la convenzione 9 giugno 1927 per la concessione del completamento della elettrificazione e dell'esercizio della ferrovia Ora-Predazzo alla Società anonima ferrovia elettrica Val di Fiemme;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1940, n. 180, che approva la convenzione 13 dicembre 1939 per la novazione della concessione della ferrovia elettrica Bolzano-Caldaro-Mendola alla Società anonima ferrovia elettrica Transatesina;

Visti i documenti di concessione del cessato impero austro-ungarico del 3 luglio 1906, r.g. B6 n. 137 e 18 aprile 1907 mercè i quali alla Società per azioni Ferrovia del Renon è stata concessa la costruzione e l'esercizio della ferrovia Bolzano-Soprabolzano-Collalbo;

Visto l'art. 41 del trattato di pace tra l'Italia e l'Austria annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1829;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 125:

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il verbale delle assemblee riunite della predetta Società e contestuale atto di convalida di fusione mediante incorporazione stipulato in Bolzano a rogito del dott. Arturo Isotti, notaio in Bolzano, il giorno 17 maggio 1960, n. 58322 di repertorio, n. 4241 della raccolta, registrazione a Bolzano il 25 maggio 1960, atti pubblici vol. 56, n. 1661, esatte L. 1.555.350;

Considerato che la fusione prevede di conseguire un miglioramento tecnico ed economico nella gestione dei servizi pubblici di trasporto come sopra concessi e ciò senza alcun pregiudizio per le pattuizioni concessionali in vigore per ogni singola ferrovia;

Decreta:

Art. 1.

La Società Ferrovia del Renon S.p.A., di Bolzano, per effetto della fusione mediante incorporazione in essa della Società « Ferrovia Elettrica Val di Fiemme, S.p.A. » e « Ferrovia Elettrica Transatesina, S.p.A. » intervenuta in forza dell'atto pubblico descritto nelle premesse è riconosciuta subingredita alle dette società nell'esercizio delle ferrovie Bolzano-Caldaro-Mendola ed Ora-Cavalese-Predazzo, ferme restando le condizioni dei rispettivi atti di concessioni delle ferrovie e tutte le prescrizioni successivamente imposte.

Art. 2.

Al personale, che per effetto della intervenuta fusione, passerà alle dipendenze della Società incorporante dovrà essere assicurato un trattamento non inferiore a quello attualmente goduto ed il rispetto dei diritti acquisiti.

E' fatto obbligo alla Società di formare un solo organico del personale, in sostituzione dei tre a suo tempo determinati dal Ministero, e di procedere alla propria assegnazione ad uno dei tipi di azienda di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 858.

Art. 3.

La contabilità relativa ai servizi pubblici di trasporto sarà tenuta separata da quella concernente altre eventuali attività sociali previste dallo statuto e dalle sue modificazioni contenute nel precitato atto di convalida di fusione che si intendono approvate.

Roma, addì 27 maggio 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1961
Registro n. 83 bilancio Trasporti, foglio n. 300. — BONOMI

(4735)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa IIIur, relativa all'assicurazione a premio unico di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 17 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4705)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 luglio 1961.

Proroga della gestione commissariale del comune di Troia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961 è stato sciolto il Consiglio comunale di Troia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Ercole Manzi, funzionario di prefettura.

Il predetto commissario sta conducendo a termine un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari indispensabili per il funzionamento dell'Ente e ha in corso di predisposizione gli adempimenti per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, attraverso un nuovo esperimento elettorale, che, peraltro, non potrebbe in alcun caso effettuarsi durante la stagione estiva per obbiettive difficoltà d'ordine ambientale.

Rendendosi perciò necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Foggia, addì 18 luglio 1961

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Troia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione il dott. Ercole Manzi, funzionario di prefettura;

Considerato che, venendo il 28 luglio a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare di tre mesi la gestione commissariale, non potendo le elezioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria effettuarsi durante la stagione estiva, e nello stesso tempo, perchè siano condotti a termine alcuni importanti adempimenti amministrativi;

Visti l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Troia, tenuta dal dott. Ercole Manzi, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 28 luglio 1961.

Foggia, addì 18 luglio 1961

Il prefetto: LONGO

(4802)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 394, l'Amministrazione comunale di Calascibetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4662)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
Manifestazione 29 giugno 1961

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1961 ed esito del « Gran premio della lotteria » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel « Gran premio della lotteria » svoltosi il 29 giugno 1961 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato.

1) Biglietto serie C n. 04458:
L. 100.000.000 abbinato alla vettura n. 8.
2) Biglietto serie B n. 09120:
L. 50.000.000 abbinato all'autovettura n. 40.
3) Biglietto serie I n. 58929:
L. 10.000.000 abbinato all'autovettura n. 41.

B) Premi abbinati: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle altre autovetture iscritte alla corsa « Gran premio della lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di lire 200.000:

1) Bigl. serie B n. 24460
2) » » C » 29222
3) » » C » 72610
4) » » D » 08456
5) » » D » 25274
6) » » D » 79794
7) » » E » 21254
8) » » E » 40118
9) » » E » 80110
10) » » G » 23704
11) » » I » 67076
12) Bigl. serie L. n. 01366
13) » » L » 39446
14) » » M » 48802
15) » » N » 09096
16) » » N » 12195
17) » » N » 34653
18) » » N » 53644
19) » » P » 67027
20) » » Q » 40189
21) » » R » 75079

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie C n. 04458 vincente il 1° premio . . . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie B n. 09120 vincente il 2° premio . . . . . . » 500.000
3) al venditore del biglietto serie I n. 58929 vincente il 3° premio . . . . . . » 100.000

Ai venditori dei 21 biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 20.000 ciascuno.

(4681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 27 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,25	601,25	600,75	601,75	599 —	601,87	601,125	601,30	601,25	601,50
Fr. Sv.	143,78	143,74	143,77	143,78	143,65	143,74	143,78	143,80	143,75	143,78
Kr. D.	89,75	89,58	89,70	89,68	89,45	89,79	89,695	89,60	89,65	89,65
Kr. N. . . .	86,65	86,60	86,67	86,66	86,55	86,70	86,64	86,60	86,65	86,65
Kr. Sv.	120,37	120,32	120,31	120,26	120,08	120,36	120,26	120,35	120,37	120,37
Fol. . .	172,80	172,77	172,65	172,67	172,75	172,69	172,66	172,70	172,70	172,68
Fr. B. . .	12,45	12,46	12,462	12,46125	12,46	12,46	12,45875	12,45	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.) . . .	126,65	126,66	126,67	126,66	126,60	126,66	126,657	126,65	126,66	126,66
Lst. . .	1732,62	1732,50	1732,75	1732,65	1732,25	1732,90	1732,625	1732,55	1732,62	1732,65
Dm. occ. . .	155,90	155,84	155,84	155,865	155,85	155,91	155,845	155,90	155,90	155,91
Scell. Austr. . . .	24,06	24,06	24,065	24,05	23,98	24,06	24,0562	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,56	21,55	21,60	21,56	21,60	21,56	21,56	21,55	21,56	21,56

Media dei titoli del 27 luglio 1961

Rendita 3,50 % 1906	87,85
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 5 % 1935	106,10
Redimibile 3,50 % 1934	97,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) .	85,725
Id. 5 % (Ricostruzione) . . .	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . .	97,725
Id. 5 % 1936	101,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) .	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	102,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) .	103,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese . . .	601,437
1 Franco svizzero	143,78
1 Corona danese .	89,677
1 Corona norvegese	86,65
1 Corona svedese	120,26
1 Fiorino olandese	172,665
1 Franco belga	12,46
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	173 .637
1 Marco germanico	155,855
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,56

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a centotrentotto borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 31 maggio 1961, n. 1085, del Consiglio di Presidenza, e 8 giugno 1961, n. 2141, della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a 138 borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le 138 borse sono ripartite tra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n.	5
b) per la fisica	» »	9
c) per la chimica	» »	21
d) per l'ingegneria e l'architettura	» »	13
e) per la biologia	» »	30
f) per la medicina	» »	34
g) per l'agricoltura e la zootecnia	» »	18
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	8

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego, pubblico o privato, eccezion fatta per quello di assistente universitario *straordinario*, di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Le singole borse saranno usufruite nell'istituto o laboratorio indicato dall'assegnatario nella domanda di ammissione al concorso e la loro durata, non superiore a mesi nove, sarà stabilita dalla competente Commissione giudicatrice.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 80.000 lorde mensili. Peraltro, tale importo, per gli assistenti universitari *straordinari*, sarà ridotto di una somma pari all'ammontare lordo mensile degli emolumenti loro corrisposti dall'Università o Istituto da cui dipendono.

Agli assegnatari, che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto, *una tantum*, un premio finale di L. 150.000 lorde.

I borsisti non usufruiranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso una Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1956.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messe a concorso dal CNR, o di una delle borse NATO precedentemente messe a concorso dal Ministero degli affari esteri.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, *entro il perentorio termine del 16 ottobre* 1961.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) le generalità, la data e il luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;

c) per quali ricerche utilizzare la borsa e per quale durata;

d) l'istituto o laboratorio nel quale compirebbe tali ricerche;

e) la residenza;

f) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, *sotto la sua personale responsabilità*:

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

h) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

i) di non aver usufruito di alcuna delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, indicate nel secondo comma dell'art. 3.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per gli assistenti universitari straordinari e per gli assistenti universitari volontari, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o laboratorio al quale sono assegnati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) dichiarazione con la quale il direttore dell'istituto o laboratorio indicato dal candidato a norma del comma secondo, lett. *d*) del presente articolo, si impegni ad accettare il candidato medesimo, qualora la borsa gli sia effettivamente assegnata, ed a fornirgli i mezzi strumentali necessari al regolare svolgimento delle ricerche oggetto della borsa stessa;

4) programma particolareggiato, in quattro copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

5) *curriculum*, in quattro copie, degli studi compiuti;

6) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dell'elenco: la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà allegata alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, né si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorché si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che presentino anche domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti dal CNR, con bando in data odierna, per il conferimento di 15 borse per l'estero, ovvero ad uno dei concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri, con bando del 30 giugno 1961, per l'assegnazione di 100 borse per l'estero offerte dalla NATO, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a corredo di tale domanda.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione, nominata dal presidente del CNR e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Il giudizo di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione ex aequo.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Art. 8.

Il CNR notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art. 7, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, entro il decimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, una dichiarazione, con la quale assicurino, *sotto la loro personale responsabilità*, che non rivestono alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, fuorchè eventualmente quello di assistente universitario straordinario. In tale dichiarazione, coloro che siano assistenti universitari straordinari dovranno anche indicare l'ammontare *lordo* mensile degli emolumenti percepiti dall'Università o Istituto da cui dipendono.

Non più tardi del trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, i candidati medesimi dovranno inoltre far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai nn. 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Insieme ai certificati suelencati, i candidati che rivestano la qualifica di assistente universitario straordinario dovranno altresì far pervenire un certificato in carta legale dell'Università o Istituto da cui dipendono, di data successiva alla comunicazione dell'esito del concorso e dal quale risultino la detta loro qualifica e l'importo lordo mensile degli emolumenti percepiti dall'Università o Istituto medesimo.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del CNR.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, *sotto la loro personale responsabilità*, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del CNR, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il premio finale previsto dall'art. 2, comma terzo, sarà attribuito con provvedimento del presidente del CNR, su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà stata usufruita, da cui risulti che l'assegnatario abbia ininterrottamente e lodevolmente svolto l'attività di ricerca in programma per l'intera durata della borsa.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al CNR delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonchè dei certificati ed atti previsti dai precedenti articoli 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 13.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita insindacabilmente dal CNR all'atto del conferimento.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data di cui al precedente comma, presso l'istituto o laboratorio prescelto, le ricerche in programma;

b) di continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne dell'istituto o laboratorio e le altre disposizioni impartite dal direttore.

Coloro che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e il loro importo sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione, in relazione alla durata ed al complessivo ammontare delle singole borse.

Al pagamento di ciascuna rata si farà luogo su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario abbia puntualmente iniziato, alla data indicata al comma primo dell'art. 13, le ricerche in programma e, per quanto riguarda le rate successive, che egli abbia regolarmente e ininterrottamente continuato le ricerche stesse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere anche copia della memoria.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'art. 10.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il Presidente: POLVANI

(4686)

Concorso a quindici borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni 31 maggio 1961, n. 1085, del Consiglio di presidenza, e 8 giugno 1961, n. 2141, della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a 15 borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le 15 borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo seguente:

a) per la matematica	borse n.	1
b) per la fisica . . .	» »	2
c) per la chimica	» »	2
d) per l'ingegneria e l'architettura	» »	1
e) per la biologia . . .	» »	3
f) per la medicina . . .	» »	2
g) per l'agricoltura e la zootecnia .	» »	2
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	2

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con altri analoghi assegni o sovvenzioni

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi dodici, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite.

L'importo di ogni borsa sarà stabilito dal CNR a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto delle spese del viaggio di andata e ritorno e delle spese di soggiorno cui potrà andare incontro il borsista.

Per la parte concernente le spese di soggiorno l'importo della borsa varierà, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario, da un minimo di L. 195.000 ad un massimo di L. 270.000 lorde mensili, intendendosi tale importo massimo stabilito per le borse da usufruirsi in Paesi di oltre Atlantico da coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto, *un tantum*, un premio finale di L. 250.000 o di L. 150.000 lorde, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del concorso, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

A giudizio insindacabile del CNR, le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre analoghe borse o sovvenzioni messe a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da parte di governi, enti istituti o laboratori scientifici stranieri; a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del CNR assumono, per il fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di ottemperare a tutti gli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dal governo, ente, istituto, o laboratorio estero, per l'assegnazione delle predette borse o sovvenzioni.

I borsisti non usufruiranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengono a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, né infine coloro che abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio per l'estero precedentemente messe a concorso dal CNR o di una delle borse NATO precedentemente messe a concorso dal Ministero degli affari esteri.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma piazzale delle Scienze, n 7, *entro il perentorio termine del 16 ottobre 1961*.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) le generalità, la data e il luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;

c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;

e) le lingue straniere che conosce sufficientemente per poter usufruire utilmente della borsa;

f) la residenza;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, *sotto la sua personale responsabilità*:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) di non aver usufruito di alcuna delle borse per l'estero di cui al secondo comma dell'art. 3.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del CNR, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum*, in quattro copie, degli studi compiuti;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculum* e una dell'elenco; la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare,

tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, la indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che presentino anche domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti dal CNR, con bando in data odierna, per il conferimento di centotrentotto borse per l'interno, ovvero ad uno dei concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri, con bando del 30 giugno 1961, per l'assegnazione di cento borse per l'estero offerte dalla NATO, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a corredo di tale domanda.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del CNR e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatora, per ordine di merito, determinato dal voto e ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione ex aequo.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Art. 8.

Il CNR notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art 7, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai nn. 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Il personale appartenente ai ruoli del CNR è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Coloro che siano dipendenti *di ruolo* di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data di nascita dell'interessato.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto dal Presidente del CNR.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, *sotto la loro personale responsabilità*, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del CNR, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il premio finale previsto dall'art. 2, comma quinto, sarà attribuito con provvedimento del presidente del CNR, su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà stata usufruita, da cui risulti che l'assegnatario abbia ininterrottamente e lodevolmente svolto l'attività di ricerca in programma, per la intera durata della borsa.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al CNR delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonché dei certificati ed atti previsti dai precedenti artt. 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 13.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

L'assegnatario dovrà dare inizio a tali ricerche entro il termine che gli sarà fissato dal CNR e comunque non oltre il 31 dicembre 1962 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto dalla borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche suddette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e della attestazione indicati nell'art. 10, commi primo e terzo. Gli altri certificati e i titoli, saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il Presidente: POLVANI

(4687)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a cento borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla N.A.T.O. per il 1961-62.

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, bandisce i concorsi, per titoli, a cento borse di studio, messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) per il 1961-62, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo scientifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della comunità atlantica.

Art. 2.

Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite tra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse	n.	4
b) per la fisica	»	»	11
c) per la chimica	»	»	18
d) per l'ingegneria	»	»	7
e) per la biologia	»	»	22
f) per la medicina	»	»	16
g) per l'agricoltura e la zootecnia	»	»	12
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	»	»	10

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 3.

Durata delle borse.

La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

Art. 4.

Entità delle borse.

Ogni borsista riceverà un'indennità per le spese del viaggio di andata e ritorno e per le spese di soggiorno. L'importo dell'indennità sarà stabilito, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, incaricato dell'amministrazione del fondo assegnato dalla NATO all'Italia per la concessione delle borse.

Per la parte concernente le spese di soggiorno, l'importo della borsa varierà, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario, da un minimo di L. 180.000 ad un massimo di L. 250.000 mensili, intendendosi tale importo massimo stabilito per le borse da usufruirsi in Paesi di oltre Atlantico da coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

Agli assegnatari, che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto *una tantum* un premio finale di L. 230.000 o di L. 140.000, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del concorso, una anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti non usufruiranno di alcuna forma di assicurazione, nè da parte della NATO, nè da parte del Ministero degli affari esteri, nè da parte del Consiglio nazionale delle ricerche. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 5.

Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengono a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo.

Non è consentito di partecipare a più di due concorsi.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, *entro il perentorio termine del 16 ottobre 1961*.

Nella domanda possibilmente dattiloscritta l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2 intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche si propone di utilizzare la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o il laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce sufficientemente per poter usufruire utilmente della borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, *sotto la sua personale responsabilità*:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum*, in quattro copie, degli studi compiuti;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di studi e ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma, una del *curriculum* e una dell'elenco: la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale

termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, ne sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che presentino anche domanda di ammissione ad uno dei concorsi a borse di studio per l'interno e per l'estero, che saranno prossimamente indetti dal Consiglio nazionale delle ricerche, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a corredo di tale domanda.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al quarto comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 7.

Comunicazioni relative ai risultati del concorso

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti *di ruolo* di Amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Assegnazione delle borse

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, *sotto la loro personale responsabilità*, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa NATO, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il premio finale previsto dal paragrafo 4, comma terzo, sarà attribuito con provvedimento del presidente del CNR, su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà stata usufruita, da cui risulti che l'assegnatario abbia ininterrottamente e lodevolmente svolto l'attività di ricerca in programma, per l'intera durata della borsa.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà stato destinato, gli studi e le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 dicembre 1962 e dovrà quindi continuarli regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, pena la decadenza dalle sovvenzioni.

L'importo della borsa sarà corrisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche in rate anticipate: la prima al momento della partenza del borsista e le successive su presentazione di documenti comprovanti che gli studi prescelti proseguono regolarmente.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

Art. 10.

Restituzione dei titoli e documenti

I titoli e i certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi saranno restituiti immediatamente a coloro cui siano state conferite le borse: a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il direttore generale: G. DEL BALZO

(4688)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.